



COMUNE DI SOLARINO

REGOLAMENTO DEI COMITATI DI QUARTIERE

Articolo 1 Disposizioni generali

Il Comune di Solarino riconosce la costituzione dei "Comitati di Quartiere".

Il presente regolamento stabilisce i criteri necessari per il riconoscimento formale dei Comitati di Quartiere da parte dell'Amministrazione Comunale.

I Comitati si fondano sull'attività resa volontariamente dai cittadini ed operano nel rispetto della normativa di riferimento per gli Enti Locali, dello Statuto Comunale e del presente Regolamento.

L'adesione ai comitati è gratuita e non determina compenso alcuno.

Articolo 2 I Quartieri: denominazione, territorio e simboli di rappresentanza

Ai fini del presente Regolamento, il Comune suddivide il proprio territorio in quattro Quartieri, secondo la planimetria allegata al presente Regolamento.

- 1) Piazza
- 2) Fossa Barone
- 3) Stazione
- 4) Costa Casino

Entro sessanta giorni dalla prima elezione, ogni Comitato di Quartiere deve:

- depositare uno stemma del Quartiere al Sindaco;
- consegnare, uno stendardo da usare durante gli eventi pubblici.

I simboli devono essere coerenti con l'identità del quartiere, non offensivi e accompagnati da una breve descrizione scritta.

Articolo 3 Finalità

I Comitati di Quartiere sono organismi territoriali apartitici, di partecipazione democratica, non hanno alcun fine di lucro ed operano per fini socio-culturali, sportivi, ricreativi e solidali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e per il bene comune del Quartiere stesso.

Essi svolgono un ruolo propositivo e consultivo attraverso:

- ❖ la collaborazione ed il confronto con l'Amministrazione Comunale;
- ❖ l'analisi delle problematiche e formulazioni di proposte;

- ❖ la promozione di iniziative di solidarietà e di volontariato sociale in collegamento con le associazioni operanti sul territorio comunale, Parrocchie e altri soggetti sociali ed istituzionali presenti sul territorio;
- ❖ la promozione di iniziative e di manifestazioni finalizzate alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni.

Articolo 4 **Diritto di adesione**

Possono aderire ad uno dei Comitati di Quartiere individuati - e pertanto partecipare all'Assemblea - coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età purché nel Quartiere medesimo siano residenti e/o titolari e/o rappresentanti di una attività commerciale, professionale, produttiva e/o associazionistica.

Possono, inoltre, aderire al Comitato di Quartiere coloro i quali hanno vissuto parte della propria vita nel quartiere o hanno intrecciato in esso solidi legami amicali o familiari; in tal caso, l'aderente al Comitato di Quartiere rinuncia a far parte del Comitato del Quartiere di propria residenza in favore di quello spontaneamente individuato.

L'adesione all'Assemblea sarà pubblicizzata da specifici avvisi pubblici che conterranno indicazioni anche in ordine ai tempi ed alle modalità attraverso i quali manifestare l'adesione medesima a cura dell'Amministrazione Comunale.

Per la valida costituzione di ogni Comitato è necessario un numero minimo di aderenti pari a quindici.

Articolo 5 **Gli Organi dei Comitati di Quartiere**

Sono organi dei Comitati di Quartiere:

- ❖ l'Assemblea
- ❖ l'Ufficio di Coordinamento formato da:
 - a) il Referente;
 - b) il Vice-Referente;
 - c) Il Tesoriere;
 - d) il Segretario.

Le cariche durano due anni e si esercitano su base volontaria e non prevedono indennità di carica, gettoni di presenza o di altro tipo di emolumento, né di rimborsi spese.

Le riunioni sono di norma pubbliche, ma hanno diritto di intervento e voto soltanto i membri aderenti.

Il Referente del Comitato di Quartiere può chiedere al Comune di Solarino la disponibilità di luoghi per le riunioni del Comitato e dei suoi organi.

Tutti i componenti dell'Ufficio di Coordinamento dovranno soddisfare i seguenti requisiti minimi quali:

- essere in possesso di cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione Europea, con adeguata conoscenza della lingua italiana;
- godere dei diritti politici;
- aver compiuto la maggiore età;
- non aver riportato condanne penali per reati contro la pubblica amministrazione;
- non essere stati interdetti o sottoposti a misure di prevenzione;
- essere in regola rispetto agli obblighi di leva (solo per i cittadini italiani maschi);

Articolo 6

L'Assemblea

L'Assemblea è composta dai cittadini aderenti al Comitato di Quartiere.

L'Assemblea ha funzioni di indirizzo dell'attività dell'Ufficio di Coordinamento.

La convocazione dell'Assemblea è indetta dal Referente del Comitato di Quartiere, il quale definisce l'argomento e l'ambito entro il quale attivare il confronto, stabilisce la data e il luogo della consultazione.

Le Assemblee sono presiedute dal Referente del Comitato di Quartiere.

La partecipazione all'Assemblea è aperta a tutti i cittadini, invece il diritto di voto è riservato ai soli cittadini aderenti al Comitato di Quartiere riunitosi.

Le votazioni sui vari argomenti sono effettuate per alzata di mano. In caso di parità, il voto espresso dal referente dell'Assemblea vale il doppio.

Deve essere convocata dal referente almeno ogni trimestre per ivi riferire sull'attività svolta e su quella che si intende svolgere, e comunque ogni qual volta lo richieda per iscritto almeno cinque degli aderenti al Comitato stesso.

L'Assemblea elegge il Referente ed il Vice Referente tra i suoi componenti con due elezioni diverse. Ha inoltre la possibilità di presentare motivata mozione di sfiducia dell'Ufficio di Coordinamento, che deve essere approvata con votazione favorevole espressa a maggioranza assoluta degli aderenti, nei casi di inattività protratta priva di giustificazione.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aderenti, mentre in seconda convocazione delibera validamente con la presenza di almeno cinque aderenti. Nel calcolo si computano coloro che rivestono cariche in seno all'Ufficio di Coordinamento.

Articolo 7

L'Ufficio di Coordinamento

L'Ufficio di Coordinamento esprime la volontà collettiva dei cittadini aderenti al Comitato e ne rappresenta i bisogni e le esigenze.

Assicura la partecipazione democratica dei cittadini alla individuazione ed alla definizione degli obiettivi di sviluppo del Quartiere.

Articolo 8

Il Referente

Il Referente:

- a) rappresenta il proprio Comitato di Quartiere;
- b) convoca e presiede l'Assemblea;
- c) convoca per iscritto l'Assemblea per il rinnovo delle cariche;
- d) cura i rapporti con il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale, nonché con gli Uffici di Coordinamento degli altri Comitati;
- e) nomina il segretario ed il tesoriere;
- f) attiva le procedure per il rinnovo delle cariche.

Il Referente è coadiuvato da un Vice Referente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Viene eletto Referente da parte dell'Assemblea chi tra i candidati consegue il maggior numero di voti. In una seconda votazione viene eletto il Vice Referente.

Il Referente è, inoltre, assistito dal Segretario, dallo stesso individuato tra i componenti dell'Assemblea, che ha il compito di redigere le convocazioni ed i verbali delle riunioni dell'Assemblea, di custodirne gli atti ed i documenti e di porli a disposizione dei membri del comitato per la visione e/o l'estrazione di eventuali copie.

Il Referente eletto dura in carica due anni ed è rieleggibile per un massimo di due mandati consecutivi.

Articolo 9

Presentazione candidature e votazioni

Può candidarsi alla carica di Referente e di Vice Referente qualsiasi membro aderente al Comitato.

In sede di prima attuazione il Sindaco individuerà il Referente di ogni quartiere, che a sua volta individuerà il Vice referente.

Per le successive elezioni/rinnovi, le candidature vanno inviate direttamente all'Ufficio di Coordinamento mediante la raccolta dei nominativi su apposita modulistica offerta dall'Ente. Le candidature si presentano a partire dal quarantacinquesimo giorno precedente la scadenza del mandato dell'Ufficio di Coordinamento in carica e fino al quindicesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

L'elenco delle candidature è reso pubblico almeno sette giorni prima delle elezioni.

È compito dell'Ufficio di Coordinamento uscente convocare l'Assemblea prima delle elezioni per la presentazione dei candidati.

Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto; lo spoglio viene effettuato al termine delle operazioni di voto.

Articolo 10

Incompatibilità delle cariche

Non possono far parte dell'Ufficio di Coordinamento:

- i Parlamentari;
- il Sindaco, il Presidente del Libero Consorzio Provinciale e il Presidente della Regione;
- gli Assessori comunali, provinciali e regionali;
- i Consiglieri comunali, provinciali e regionali;
- coloro che sono cancellati dalle liste elettorali per una delle cause previste dall'art. 2 del D.P.R. 30 marzo 1967, n. 223. Le cause di incompatibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
- coloro che ricoprono incarichi di rappresentanza o esecutivi all'interno di movimenti o partiti politici;
- coloro che, come titolari, amministratori, dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento, hanno parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del Comune di Solarino, ovvero in società, ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detto Ente in modo continuativo;
- coloro i quali hanno subito condanne con sentenza passata in giudicato per truffa, o corruzione ed in genere per delitti contro la pubblica amministrazione.

Articolo 11

Il seggio elettorale

Ogni seggio elettorale è composto dal Referente, dal segretario e da almeno due scrutatori. Il seggio elettorale resta aperto per consentire agli elettori la libera espressione del proprio voto, per 4 ore consecutive.

Un esemplare del verbale, le liste usate per la votazione, le schede non votate e le schede votate in plichi separati, verranno conservati a cura dell'Ufficio di Coordinamento.

Articolo 12

Interquartiere

I referenti di ogni Comitato di Quartiere formano l'Interquartiere che ha la funzione di agevolare la comunicazione e le sinergie tra i singoli quartieri.

Articolo 13

Disposizioni di Legge

I dati anagrafici e sensibili acquisiti dal Direttivo vengono trattati nel pieno rispetto della Legge 196/2003.

Il responsabile preposto è il Segretario del Comitato di quartiere in carica e per quanto non contemplato dal presente regolamento è fatto espresso richiamo al Codice Civile, alle norme sulla trasparenza amministrativa (Legge 241/1990), sulla privacy (Legge 196/2003).

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Comunale secondo il vigente Statuto comunale, entrerà in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.